

## ***Position paper Federcasse***

### **Documento di consultazione della Banca d'Italia**

#### ***“Attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR – Modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia”***

##### **Premessa.**

Lo scorso 23 agosto è stato sottoposto a pubblica consultazione uno schema di Disposizioni volte a completare l'adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto MiFID2/MiFIR nelle materie assegnate alla competenza esclusiva della Banca d'Italia, che si compone di due parti.

- La Prima I, contenente un nuovo regolamento della Banca d'Italia che disciplina – in attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF – gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in diverse materie.
- La Parte II, contenente modifiche alle disposizioni della Circolare n. 285/2013 sull'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche italiane, nonché modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo I, della medesima Circolare, in materia di “Autorizzazione all'attività bancaria”, in relazione alla quale si riportano di seguito alcune osservazioni.

In via preliminare, la scrivente Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, intende esprimere il proprio apprezzamento per l'opportunità di manifestare osservazioni e commenti sul tema.

Nel merito, e nel condividere le finalità della revisione proposta, sembra opportuno rammentare che il Provvedimento in consultazione potrebbe essere inquadrato nella riforma

del Testo unico bancario del 2016, che ha introdotto, ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 33, l'obbligo per tutte le Banche della Categoria, di aderire a un Gruppo bancario cooperativo quale necessaria condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo, oltreché condizione per il mantenimento della forma cooperativa a mutualità prevalente desunta dal combinato disposto con il comma 3, dell'articolo 2 della L.49/2016.

A tal riguardo, le Disposizioni poste in consultazione adeguano le attuali previsioni alle modifiche introdotte dalla riforma 2016 (come ad esempio la quota massima di capitale sottoscrivibile da ciascun socio pari a 100.000 euro, in luogo della misura precedentemente fissata a 50.000 euro, di cui al novellato comma 4 dell'articolo 34 del TUB).

Le Disposizioni, inoltre, integrano opportunamente la documentazione che le Costituyente BCC dovranno allegare alle domande di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria con:

- l'attestazione dell'impegno di aderire ad un Gruppo bancario cooperativo;
- l'attestazione, da parte della Capogruppo, dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione.

Le Disposizioni trasferiscono, dalla Federazione Nazionale alle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi, il ruolo di "accompagnamento" delle Costituyente BCC nel loro processo di costituzione.

A tal riguardo, si rappresenta la piena condivisione delle revisioni proposte, che meglio si adattano alla nuova conformazione "a Gruppi" del Credito Cooperativo, in particolar modo per le eventuali iniziative *top-down* che dovessero essere sostenute dalle stesse Capogruppo dei costituendi Gruppi bancari.

Tuttavia, ad avviso della Categoria appare opportuna una integrazione del processo in relazione ad eventuali “iniziative spontanee” *c.d. bottom-up*, per le quali si immagina essere più adatto continuare a prevedere il ruolo di assistenza da parte del lato associativo, anche in relazione alla significativa esperienza da questo maturata al riguardo.

Nel corso degli anni, infatti, si è potuto riscontrare che molte iniziative nascono sulla spinta di Comitati promotori in possesso di informazioni non del tutto compiute sullo specifico modello giuridico delle banche mutualistiche, sulle loro caratteristiche operative o sul mercato creditizio di insediamento. E' dunque immaginabile che, in tali casi, stante anche la pluralità di Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, risulti piuttosto difficoltoso per un Comitato promotore potersi immediatamente orientare e valutare a quale Capogruppo rivolgersi. Per le stesse Capogruppo, inoltre, potrebbe risultare dispersivo seguire iniziative *in nuce* ed interlocutorie che potrebbero, poi, non svilupparsi nelle fasi operative.

Pertanto, in tale logica pragmatica, si ritiene che mantenere la possibilità di accompagnamento delle iniziative di nuova costituzione di BCC emergenti dal territorio, nelle fasi nascenti, da parte della componente associativa – sempre in raccordo con le Capogruppo – possa rappresentare un utile supporto.

Si propongono pertanto, in allegato, alcune modifiche alle Disposizioni.

**Richiesta di modifica.**

<b>Consultazione Banca d'Italia</b> <b>Attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR</b> <b>(Modifiche alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013)</b> <b>TITOLO I – Capitolo 1 / AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA / SEZIONE V</b>		
Disposizioni attuali	Disposizioni poste in consultazione	Ipotesi di modifica alle Disposizioni poste in consultazione
<p><b>1. Domanda di autorizzazione</b> [...]</p>	<p><b>1. Domanda di autorizzazione</b> [....]</p> <p>Nel caso di banche di credito cooperativo, alla domanda di autorizzazione sono allegati anche:</p> <p>a. l'attestazione dell'impegno di aderire a un gruppo bancario cooperativo;</p> <p>a. l'attestazione, da parte della capogruppo, dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione (4)<sup>2</sup>.</p>	<p><b>1. Domanda di autorizzazione</b> [....]</p> <p>Nel caso di banche di credito cooperativo, alla domanda di autorizzazione sono allegati anche:</p> <p>a. l'attestazione dell'impegno di aderire a un gruppo bancario cooperativo;</p> <p>a. l'attestazione, da parte della capogruppo, dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione (4)</p> <p><b><u>Nelle fasi iniziali del processo di costituzione, gli amministratori di banche di credito cooperativo possono essere assistiti e supportati dalle Federazioni territoriali e dalla Federazione nazionale della categoria, con particolare riferimento alla conoscenza e all'approfondimento delle caratteristiche tipiche delle banche cooperative a mutualità prevalente.</u></b></p>
<p>Gli amministratori di banche di credito cooperativo</p>	<p>Gli amministratori di banche di credito cooperativo</p>	<p>Gli <del>stessi amministratori di banche di credito</del></p>

<sup>2</sup> (4) Cfr. Parte terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 3.1

<p>possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (4)<sup>1</sup>.</p> <p>In tal caso la Federazione – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.</p> <p>La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono descritte, altresì, le verifiche condotte per assicurare il rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.</p> <p>[...]</p> <p>La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1.</p> <p>Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.</p>	<p>possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui intendono aderire.</p> <p>In tal caso la capogruppo – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.</p> <p>[...]</p> <p>La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1.</p> <p>Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite della stessa.</p>	<p><b>cooperativo</b> possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui intendono aderire.</p> <p>In tal caso la capogruppo – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.</p> <p><b><u>La domanda è accompagnata da una relazione della capogruppo del gruppo bancario cooperativo di riferimento che illustra i profili tecnici dell'iniziativa.</u></b></p> <p><b><u>Nel caso sia stato richiesto il supporto della Federazione nazionale della categoria, la documentazione potrà essere altresì integrata dagli esiti delle verifiche da questa condotte relative al rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.</u></b></p> <p>[...]</p> <p>La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1.</p> <p>Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite della stessa.</p>
--	---	---

<sup>1</sup> (4) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le **Federazioni locali**.